



Comune di Montenero di Bisaccia

Provincia di Campobasso

www.comune.montenerodibisaccia.cb.it PEC comune.montenerodibisaccia@legalmail.it

Ordinanza Sindacale n. 42/2020, del 10/10/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - COVID -19 – STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO "VILLA SANTA MARIA".

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112 nonché l'art. 50 commi 5 e 6, del D.lgs 267/00;

Preso atto della deliberazione del Consiglio dei Ministri 07/10/2020 e del D.L. n.125 e del 07/10/2020, con cui è stato prorogato fino al 31/01/2021, lo stato di emergenza da COVID-19;

Considerato l'andamento della curva dei contagi in Italia;

Valutata la necessità di porre in essere tutte le iniziative e i provvedimenti per il contenimento della diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile";

Considerato che sul territorio Comunale è presente la struttura socio-assistenziale: CASA DI RIPOSO VILLA SANTA MARIA, dove sono ospitati circa cento anziani e disabili e quindi facilmente vulnerabili al COVID 19 e il cui contagio potrebbe risultare di particolare gravità;

Sentiti i responsabili della struttura circa la necessità di evitare l'afflusso di persone terze alla struttura nel particolare periodo di emergenza Comunale;

ORDINA

1) per il periodo: 10/10/2020 – 30/11/2020, è fatto divieto di accesso alla struttura socio-assistenziale: CASA DI RIPOSO VILLA SANTA MARIA a soggetti terzi diversi da: operatori in servizio presso la struttura, personale amministrativo e sanitario e chiunque altro soggetto con ruolo funzionale alle attività della struttura;

2) gli organi della Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare ed eseguire la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza alla locale Prefettura – U.T.G., alla Questura, al Comando Stazione dei Carabinieri di Montenero di Bisaccia e al Polizia Municipale.

Montenero di Bisaccia, lì 10/10/2020



IL SINDACO
Simona Contucci

Simona Contucci